



Bruxelles, 25.1.2021  
COM(2021) 26 final

ANNEX

### **ALLEGATO**

**della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite**

## ALLEGATO

L'AETR è così modificato:

- 1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera x) seguente:

"x) Per "organizzazione regionale di integrazione" si intende qualsiasi organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione che abbia competenza relativamente a determinati ambiti disciplinati dal presente accordo e che sia stata debitamente autorizzata a firmare e ratificare, accettare, approvare il presente accordo o ad aderirvi.";
- 2) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'appendice 1C dell'allegato del presente accordo, i veicoli dotati di un apparecchio di controllo conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799<sup>1</sup> della Commissione, e i relativi atti modificativi, o all'appendice 1C dell'allegato del presente accordo per quanto riguarda la costruzione, il montaggio, l'utilizzazione e il collaudo sono considerati conformi alle prescrizioni del presente accordo. ";
- 3) all'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) L'appendice 1C diventa obbligatoria per i paesi che sono parti contraenti del presente accordo entro il 31 dicembre 2025. Di conseguenza, tutti i veicoli di cui al presente accordo messi in circolazione per la prima volta dal 1° gennaio 2026 sono dotati di un apparecchio di controllo digitale conforme a tali nuove prescrizioni. A partire dalla data di entrata in vigore delle pertinenti modifiche del presente accordo, le parti contraenti che non hanno ancora attuato tali modifiche nei loro paesi accettano e controllano nel loro territorio i veicoli immatricolati in un'altra parte contraente del presente accordo che sono già dotati di tale apparecchio di controllo digitale.

Dal 1° gennaio 2028 tutti i veicoli utilizzati nei trasporti internazionali sono dotati di un apparecchio di controllo digitale conforme all'appendice 1C.

Le parti contraenti adottano le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente di cui all'appendice 1C entro il 1° ottobre 2025.";
- 4) l'articolo 14 è così modificato:
  - a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Il presente accordo è aperto alla firma delle organizzazioni di integrazione regionale.

Ai fini della modifica delle appendici 1, 1B, 1C, 2 e 3, il rappresentante di un'organizzazione di integrazione regionale che sia parte contraente dell'accordo vota per i suoi Stati membri senza che sia necessaria la loro presenza alla votazione.";
  - b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

---

<sup>1</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

"5. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione che ratifica il presente accordo o vi aderisce dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'accordo entra in vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato o dell'organizzazione di integrazione regionale, del proprio strumento di ratifica o di adesione.";

5) l'articolo 22 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le appendici 1, 1C e 2 dell'allegato del presente accordo possono essere modificate secondo la procedura definita nel presente articolo.

2. A richiesta di una parte contraente, eventuali proposte di modifica delle appendici 1, 1C o 2 dell'allegato del presente accordo sono esaminate dal gruppo di lavoro principale dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Se una proposta di modifica dell'appendice 1C dell'allegato del presente accordo comporta la modifica di altre disposizioni dell'accordo, le modifiche dell'appendice 1C non possono entrare in vigore prima dell'entrata in vigore delle modifiche di tali altre disposizioni a norma dell'articolo 21. Se, in tal caso, le modifiche dell'appendice 1C sono presentate contemporaneamente alle modifiche di altre disposizioni dell'accordo, la data della loro entrata in vigore è quella risultante dall'applicazione della procedura di cui all'articolo 21.";

6) è inserita una nuova appendice 1C basata sulle specifiche tecniche che la Commissione adotterà ai sensi del regolamento (UE) 2020/1054<sup>2</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, adattata al contesto dell'AETR;

7) all'appendice 2, capitolo III, la dicitura "Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B" è sostituita dalla seguente:

**"III. Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C (1)**

La parte contraente che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione conforme al modello riportato di seguito. Per comunicare alle altre parti contraenti le omologazioni rilasciate o eventualmente ritirate ciascuna parte contraente utilizza copie di questo documento.

**Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C (1)**

Nome dell'amministrazione competente

Comunicazione concernente (2):

l'omologazione di

il ritiro dell'omologazione di

un modello di apparecchio di controllo

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).

un componente di un apparecchio di controllo (3)

una carta del conducente

una carta dell'officina

una carta dell'azienda

una carta di controllo

N. di omologazione.....

- (1) Marchio commerciale o di fabbricazione.....
  - (2) Denominazione del modello.....
  - (3) Nome del fabbricante.....
  - (4) Indirizzo del fabbricante.....
  - (5) Presentato all'omologazione il.....
  - (6) Laboratorio o laboratori di prova .....
  - (7) Data e numero dei verbali di laboratorio.....
  - (8) Data di omologazione.....
  - (9) Data di ritiro dell'omologazione.....
  - (10) Modello/i del/dei componente/i del dispositivo di controllo con cui il componente è destinato a essere utilizzato.....
  - (11) Luogo .....
  - (12) Data.....
  - (13) In allegato i documenti illustrativi.....
  - (14) Osservazioni (compresa l'apposizione di sigilli, se del caso).....
- 

.....  
.....

.....  
(Firma)

- (1) Specificare l'appendice 1B o 1C
- (2) Barrare le caselle interessate
- (3) Specificare il componente interessato dalla comunicazione".